

Parti nel procedimento principale

Appellante: Germanwings GmbH

Appellato: Wolfgang Pauels

Questione pregiudiziale

Se il danneggiamento di uno pneumatico per aeromobili dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio [corpo estraneo/FOD (Foreign Object Damage)] costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 agosto 2017 —
Spiegel Online GmbH/Volker Beck**

(Causa C-516/17)

(2017/C 392/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione e resistente: Spiegel Online GmbH

Resistente in cassazione e ricorrente: Volker Beck

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE ⁽¹⁾ previste con riferimento ai diritti ivi indicati lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.
- 2) In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE).
- 3) Se i diritti fondamentali della libertà d'informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva.
- 4) Se la messa a disposizione del pubblico di opere tutelate dal diritto d'autore sul sito Internet di un'impresa del settore della stampa non possa essere considerata come resoconto di un avvenimento attuale a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della direttiva 2001/29/CE, non soggetto ad autorizzazione, già per il solo fatto che per l'impresa succitata era possibile e ragionevole ottenere l'autorizzazione dell'autore prima di mettere a disposizione del pubblico le sue opere.

- 5) Se una pubblicazione a fini di citazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, manchi quando le opere letterarie citate o parte di esse non sono inserite in modo inscindibile all'interno del nuovo testo, ad esempio, mediante rientranze o sotto forma di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili al pubblico in Internet sotto forma di file PDF consultabili autonomamente, accanto al nuovo testo, attraverso un collegamento.
- 6) Se, nello stabilire quando un'opera ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE è stata già messa legalmente a disposizione del pubblico, occorra tener conto del fatto se tale opera, nella sua specifica forma, sia stata già pubblicata in precedenza con l'autorizzazione dell'autore.

(¹) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 agosto 2017 — Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-517/17)

(2017/C 392/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in 1. grado, ricorrente in appello e ricorrente per cassazione: Milkiyas Addis

Resistente in 1. grado, resistente in appello e resistente per cassazione: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: l'Italia) abbia concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (¹), ovvero della previgente disciplina di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE (²), nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell'altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: l'Italia), non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: l'Italia)
- a) non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto più ridotta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo
- b) sebbene siano loro riconosciuti i diritti di cui agli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, risulti loro tuttavia, de facto, più difficile l'accesso alle prestazioni connesse ai diritti medesimi o a quelle delle reti familiari o della società civile, sostitutive o integrative dei servizi dello Stato.